

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(FORLANI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(STAMMATI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 SETTEMBRE 1976

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'Accordo firmato all'Aja il 28 giugno 1972 concernente il regolamento transattivo globale di tutte le vertenze ed i reclami olandesi ancora in sospeso (connessi anche all'applicazione degli articoli 75, 76 (2) e 78 del Trattato di pace, firmato a Parigi il 1° febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze alleate ed associate, nonché all'Accordo italo-olandese concluso il 15 giugno 1951 per il regolamento di questioni derivanti dalle clausole economiche dello stesso Trattato di pace), il Governo italiano si è impegnato a cedere a quello olandese, a titolo di indennizzo totale e definitivo, un milione di fiorini olandesi che trovasi tuttora depositato presso la Nederlandsche Bank N V di Amsterdam. Detto importo fu posto dall'Italia a disposizione del Governo dei

Paesi Bassi quale garanzia ed in contropartita degli obblighi assunti da parte olandese con lo scambio di note del 6 dicembre 1949 ed al quale si riferisce l'articolo 9 del citato Accordo italo-olandese del 15 giugno 1951.

Nell'articolo 2 dell'Accordo in questione, che si intende ratificare, le parti hanno indicato in particolare quali siano le domande di indennizzo da soddisfare mediante il pagamento dell'importo di un milione di fiorini olandesi e, all'articolo 3, è disposto che il Governo dei Paesi Bassi non presenterà al Governo italiano nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sugli articoli 75, 76 (2) e 78 del Trattato di pace e sulle disposizioni dell'Accordo del 1951, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente Accordo.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno dei Paesi Bassi concernente il regolamento definitivo delle domande di indennizzo per danni di guerra, firmato a L'Aja il 28 giugno 1972.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
ED IL GOVERNO DEL REGNO DEI PAESI BASSI CONCERNENTE  
IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE DOMANDE DI INDENNIZZO  
PER DANNI DI GUERRA

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

Desiderosi di pervenire ad un regolamento definitivo di tutte le questioni economiche e finanziarie derivanti dall'applicazione del Trattato di Pace, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 tra l'Italia e le Potenze Alleate e Associate (citato d'ora in avanti come il Trattato), e dell'Accordo italo-olandese concluso a Roma il 15 giugno 1951 in merito al regolamento di alcune questioni derivante dalle clausole economiche del Trattato di Pace (citato d'ora in avanti come l'Accordo),

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

a) Il Governo della Repubblica Italiana pagherà al Governo del Regno dei Paesi Bassi l'importo di un milione di fiorini olandesi a titolo di indennizzo totale e definitivo delle domande di cui all'articolo 2.

b) L'importo di un milione di fiorini olandesi, depositato presso la Nederlandsche Bank in applicazione dello scambio di note italo-olandese del 6 dicembre 1949 ed al quale si riferisce l'articolo 9, lettera d) dell'Accordo, sarà destinato al pagamento di cui al primo paragrafo del presente articolo.

Articolo 2

Le domande di indennizzo, soddisfatte mediante il pagamento di cui all'articolo 1 del presente Accordo, sono quelle presentate al Governo italiano dal Governo del Regno dei Paesi Bassi per conto e nell'interesse di persone fisiche e giuridiche olandesi, in relazione ai carichi che durante la seconda guerra mondiale furono bloccati in porti degli antichi e possedimenti italiani in Africa e che successivamente andarono perduti per effetto della guerra e in relazione ai carichi che all'inizio della guerra si trovavano a bordo delle navi italiane « Anfora » e « Fusyama » e che andarono egualmente perduti.

Articolo 3

Dopo il pagamento di cui all'articolo 1 il Governo del Regno dei Paesi Bassi non presenterà al Governo della Repubblica italiana e non appoggerà in alcun modo nessuna ulteriore domanda di indennizzo fondata sull'articolo 75, sull'articolo 76-II paragrafo e sull'articolo 78 del Trattato e sulle disposizioni dell'Accordo, oppure fondata sui precedenti citati nell'articolo 2 del presente Accordo.

## Articolo 4

Il Governo del Regno dei Paesi Bassi è il solo competente a provvedere alla ripartizione tra gli aventi diritto dell'importo indicato all'articolo 1.

## Articolo 5

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, il presente Accordo si applica a tutto il Regno.

## Articolo 6

Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

IN FEDE DI CHE i firmatari, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce a questo Accordo.

FATTO all'Aja il 28 giugno 1972 in due esemplari in lingua italiana, in lingua olandese ed in lingua francese. In caso di divergenza d'interpretazione farà fede il testo in francese.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*

LIVIO THEODOLI

*Per il Governo  
del Regno dei Paesi Bassi*

TH. E. WESTERTERP

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE  
ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DES PAYS-BAS CONCERNANT  
LE REGLEMENT DEFINITIF DES DEMANDES D'INDEMNISATION  
DE DOMMAGES DE GUERRE

Le Gouvernement de la République italienne

et

le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas,

Désireux d'arriver à un règlement définitif de toutes les questions financières et économiques découlant de l'application du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l'Italie conclu le 10 février 1947 à Paris (appelé ci-après « le Traité ») et de l'Accord conclu le 15 juin 1951 à Rome entre les deux Gouvernements pour le règlement de certaines questions découlant des clauses économiques du Traité de Paix (appelé ci-après, « l'Accord »),

Sont convenus de ce qui suit:

Article 1

a) Le Gouvernement de la République italienne paiera au Gouvernement du Royaume des Pays-Bas un montant d'un million de florins néerlandais à titre d'indemnisation totale et définitive des demandes visées à l'article 2.

b) Le montant d'un million de florins néerlandais déposé à la Nederlandsche Bank n.v. en application de l'échange de Notes entre le Gouvernement néerlandais et le Gouvernement italien du 6 décembre 1949 et auquel s'applique l'article 9 sous d) de l'Accord, sera affecté au paiement visé au premier paragraphe du présent article.

Article 2

Les demandes d'indemnisation qui son réglées par le paiement visé à l'article 1 du présent Accord sont celles qui ont été présentées au Gouvernement italien par le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas au profit de personnes physiques et morales néerlandaises, relatives aux chargements qui pendant la Deuxième Guerre mondiale ont été arrêtés dans des ports dans les anciens territoires italiens en Afrique et qui ultérieurement ont été perdus du fait de la guerre, et relatives aux chargements qui au début de cette guerre se trouvaient à bord des navires italiens « Anfora » et « Fusyama » et qui ont également été perdus.

Article 3

Après le paiement visé à l'article 1, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas ne présentera au Gouvernement de la République italienne ni ne soutiendra de quelque manière que ce soit aucune demande d'indemnisation ultérieure, basée sur l'article 75, l'article 76, 2e paragraphe, et l'article 78 du Traité et les dispositions de l'Accord, ou basée sur les faits mentionnés à l'article 2 du présent Accord.

## Article 4

Le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a seul compétence pour procéder à la répartition du montant mentionné à l'article 1 entre les ayants droits.

## Article 5

En ce qui concerne le Royaume des Pays-Bas, le présent Accord s'applique à l'ensemble du Royaume.

## Article 6

Le présent Accord entrera en vigueur 15 jours après l'échange des instruments de ratification.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT à La Haye le 28 juin 1972 en deux exemplaires en langues italienne, néerlandaise et française. En cas de divergence d'interprétation, le texte français sera décisive.

*Pour le Gouvernement  
de la République Italienne*

LIVIO THEODOLI

*Pour le Gouvernement  
du Royaume des Pays-Bas*

TH. E. WESTERTERP